

Responsabilità penale delle persone giuridiche: primi studi sull'esenzione dalla responsabilità.

Il Decreto Legislativo 231 emanato l'8 giugno del 2001 introduce per la prima volta nel nostro Paese la responsabilità penale delle persone giuridiche.

Nel caso in cui un soggetto che all'interno dell'azienda si trovi in posizione apicale o subordinata, commette uno dei reati per cui il decreto in esame attribuisce responsabilità all'ente, quest'ultimo sarà chiamato a rispondere direttamente e sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria ovvero, nei casi più gravi, interdittiva. In particolare queste ultime potrebbero comportare la sospensione del diritto a contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca delle licenze o concessioni e la sospensione parziale dell'attività.

Tra i reati per i quali le persone giuridiche sono chiamate a rispondere, secondo il dettato della disciplina in esame, rientrano: l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, la frode informatica, la concussione e la corruzione.

Tale elenco è stato ampliato in data 11 gennaio 2002 in seguito all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo relativo alla riforma dei reati societari, a norma dell'articolo 11 della legge delega 300/01 (riguardante la riforma del diritto societario, attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, pertanto non ancora in vigore).

Questo decreto introdurrebbe nel d.lgs. 231/01 l'articolo 25ter secondo cui anche per i reati societari riformati, tra i quali il falso in bilancio, il falso prospetto e le false comunicazioni sociali, diverrebbero applicabili le disposizioni riguardanti la responsabilità delle persone giuridiche.

Si verificherebbe quindi un sensibile ampliamento dei reati per cui le persone giuridiche si troverebbero a rispondere, arrivando a comprendere in linea di massima tutti i reati in materia societaria.

Lo schema del decreto legislativo appena citato prevede minori vincoli per il giudice penale nell'irrogazione di sanzioni interdittive; infatti, a differenza di quanto è previsto nel d.lgs. 231/2001, non dovranno più esistere le condizioni di rilevanza del profitto tratto dall'illecito o la reiterazione del reato per l'applicazione di detta sanzione. In ogni caso è prevista una durata più limitata delle sanzioni interdittive, che non potranno essere superiori all'anno (mentre nel d.lgs. 231/2001 il periodo è compreso tra tre mesi e due anni).

Maggiore libertà al giudice penale è data altresì nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie, che potranno essere aumentate di un terzo rispetto alla sanzione inizialmente prevista.

Non si esclude che in un futuro molto prossimo il novero dei reati, per i quali le persone giuridiche saranno chiamate a rispondere, aumenti nuovamente ricomprendendo altresì i reati ambientali e gli infortuni sul lavoro.

Adesso si tratta di vedere quali espedienti possono trovare le aziende al fine di essere esenti da responsabilità.

L'articolo 6 del decreto legislativo 231/01 prevede che se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano all'interno dell'azienda in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatisi;
- b) esiste un organismo dell'ente (autonomo per poteri d'iniziativa e controllo) con compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto b).

In relazione al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui al punto a), comma primo, dell'articolo 6 del decreto in esame devono rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ciò che si deve osservare è che i modelli di organizzazione e gestione di cui si è appena parlato possono essere adottati sulla base di codici di comportamento, al fine di garantire le esigenze di cui al comma due dello stesso articolo.

Tali codici devono essere redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con gli altri ministeri competenti, formula, entro trenta giorni, osservazioni circa l'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Si noti inoltre che negli enti di piccole e medie dimensioni i compiti descritti nella lettera b), comma primo, dell'articolo al vaglio possono essere attribuiti direttamente all'organo dirigente.

L'articolo 7 del d.lgs. 231/01 disciplina invece i casi in cui i reati sopraindicati siano commessi da soggetti in posizione subordinata.

In questi casi l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Resta esclusa la responsabilità dell'ente per l'omessa inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, se quest'ultimo ha adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatesi.

Il modello in questione risulta efficace se prevede una verifica periodica dello stesso e la modifica di sue parti in seguito a mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'efficacia di tale modello è garantita altresì dall'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso.

Per i grandi gruppi aziendali si tratta ora di studiare quale sia il modello più consono alla propria struttura in modo da rimanere esenti da responsabilità nel caso di commissione dei reati sopra esposti, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 231/01.

Una prima soluzione a questo problema sarebbe quella di identificare l'organo responsabile con L'Audit Interno.

In particolare, all'interno di quest'ultimo potrebbe essere individuata una sezione specializzata con il compito esclusivo di prevenire la commissione dei reati disciplinati dal d.lgs. 231/01.

L'adozione di questa ipotesi sarebbe in linea con il decreto in esame, laddove l'Audit Interno mantenga una posizione autonoma rispetto agli altri organi della società e non si sovrapponga per competenza e attività al Comitato di Controllo Interno (qualora sia previsto nella stessa società).

Una seconda ipotesi sarebbe quella di individuare l'organo di controllo in uno o più membri del Comitato per il Controllo Interno (nel caso quest'organo sia già presente all'interno della società), individuando in questo modo il o i "responsabili della 231".

L'adozione di questa ipotesi comporterebbe solo l'ampliamento delle competenze già attribuite al Comitato per il Controllo Interno.

Allo stato attuale non risultano essere stati adottati dai maggiori gruppi aziendali del nostro Paese, dei modelli di organizzazione e gestione e i relativi organismi di controllo, atti a prevenire il compimento dei reati appartenenti a quelli elencati nel decreto legislativo 231/01 e successive integrazioni.

Data l'importanza del tema affrontato è molto probabile che all'interno di tali aziende siano già in atto gruppi di studio al fine di valutare l'impatto di questa nuova normativa sulla propria struttura aziendale.